



**CREDITIMPRESA SRL**

## **SOLUZIONI CREDITI - Sistema EUROCAMPENS**

Milano, Via Cesare Lombroso 54 , 20137 – Tel. 02 54120317 – fax 02 55190727

**NEWS LETTER n. 76 del 31 marzo 2019 – [www.creditimpresa.it](http://www.creditimpresa.it)**

Direttore Responsabile: Stefano Taddei, E-mail prodotta in proprio ed inviata gratuitamente

Qualora non si desidera ricevere questa newsletter, si possono esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del codice della privacy

cliccando [creditimpresa@legalmail.it](mailto:creditimpresa@legalmail.it) e scrivendo **NON VOGLIO RICEVERLA**

## **NUOVA NORMATIVA SULLA CRISI D'IMPRESA**

Con la pubblicazione sulla G.U. del 14 febbraio 2019 n. 38 è finalmente di pubblico dominio il contenuto del Decreto Legislativo 12 gennaio 2019 n. 14, meglio noto come **CODICE DELLA CRISI D'IMPRESA E DELL'INSOLVENZA**, in attuazione della Legge 19 ottobre 2017 n. 155.

Dal 16 marzo 2019 sono in vigore alcune norme tipo l'Albo dei soggetti chiamati a svolgere le funzioni di Curatore, Commissario giudiziale o liquidatore, la **CERTIFICAZIONE DEI DEBITI CONTRIBUTIVI**, la **RESPONSABILITA' DEGLI AMMINISTRATORI** ed altro. L'attuazione completa è prevista entro il **15 agosto 2020**. Fino a quel momento rimarranno in vigore sia il Regio decreto n. 267 del 1942 che la Legge 3/2012 sul sovraindebitamento.

Alcuni aspetti salienti da evidenziare, già in vigore:

all'articolo 2086 (**Gestione dell'impresa**), dopo il primo comma (l'imprenditore è il capo dell'impresa e da lui dipendono gerarchicamente i suoi collaboratori) ne viene inserito un secondo: L'imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale.

l'articolo 2477 Codice Civile viene modificato ponendo l'**obbligo per le SRL** (società a responsabilità limitata) della nomina di un **Organo di controllo o di un Revisore** quando ricorrano le condizioni:

- redazione di un bilancio consolidato
- controllo di una società obbligata alla revisione legale dei conti
- ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti parametri:
  - a) totale attivo stato patrimoniale: 2 milioni di euro
  - b) ricavi vendite o prestazioni : 2 milioni di euro
  - c) numero dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 10 unità

**Termine ultimo per la nomina: 16 dicembre 2019**

Il combinato dispositivo fa sì che l'imprenditore (non individuale) deve attivarsi adeguatamente per la continuità aziendale così come l'organo di controllo (revisore o sindaco) valuta costantemente, assumendo le idonee iniziative, non solo sulla idoneità ed adeguatezza delle scelte dell'imprenditore ma anche dell'esistenza di fondati indizi di uno stato di crisi.

### **SCHEMA DI RILEVAZIONE DELLE ANOMALIE RILEVANTI**

#### **1. Anomalie nei pagamenti verso controparti commerciali**

- a) Ricevute ed altri pagamenti non onorati alla scadenza
- b) Ritardi nei pagamenti concordati, superiori a 90 giorni
- c) Pagamenti parziali rispetto al concordato
- d) Richieste di riscadenzamento dei pagamenti concordati
- e) Controversie nelle forniture verso i clienti



**CREDITIMPRESA SRL**

**SOLUZIONI CREDITI - Sistema EUROCOMPENS**

Milano, Via Cesare Lombroso 54 , 20137 – Tel. 02 54120317 – fax 02 55190727

**NEWS LETTER n. 76 del 31 marzo 2019 – [www.creditimpresa.it](http://www.creditimpresa.it)**

Direttore Responsabile: Stefano Taddei, E-mail prodotta in proprio ed inviata gratuitamente

Qualora non si desidera ricevere questa newsletter, si possono esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del codice della privacy

cliccando [creditimpresa@legalmail.it](mailto:creditimpresa@legalmail.it) e scrivendo **NON VOGLIO RICEVERLA**

f) Sconti o promozioni superiori al 50%

**2. Anomalie nei rapporti con banche ed altri soggetti finanziari**

- a) Significativo deterioramento del rating interni delle banche
- b) Sconfinamenti rilevanti in Centrale Rischi
- c) Anomalo aumento delle richieste di garanzie
- d) Anomalo aumento degli insoluti su anticipazioni
- e) Anomale richieste di fido di cassa oltre i fabbisogni attesi
- f) Anomalo aumento degli utilizzi sugli affidamenti
- g) Rientro da linee di credito per cassa o firma non concordato
- h) Consolidamento di debiti a breve
- i) Mancato pagamento di prestiti obbligazionari o dilazioni
- j) Progressivo peggioramento delle condizioni negoziali
- k) Progressivo peggioramento del rating delle Capogruppo
- l) Mancato rispetto delle condizioni pattuite (covenants)

**3. Anomalie contrattuali nei confronti di controparti negoziali**

- a) Mancato rispetto delle clausole contrattuali con penalizzazioni di importante entità
- b) Mancato rilascio di garanzie commerciali a garanzia di impegni "aziendali" (bid bond, advance payment bond, performance bond, ecc.)
- c) mancato rilascio di garanzie a fronte di prestazioni "di dare" (payment bonds, retention Money bond, ecc)

**4. Anomalie contabili e di bilancio**

**NON PRESENTARE IL BILANCIO ANNUALE è la più grave anomalia**

- a) Riduzione superiore al 50% del patrimonio netto per effetto di perdite di esercizio
- b) Riduzione del capitale tangibile rettificato inferiore a zero
- c) Drastica riduzione dei valori dell'attivo per perdite durevoli di valore o delle garanzie rilasciate a terzi a fronte di impegni finanziari rilevanti
- d) Drastica riduzione del fatturato per un ammontare superiore al 10% ovvero superiore al 30% del margine di sicurezza
- e) Anomalo aumento del capitale circolante operativo non compensato da un pari aumento dell'autofinanziamento operativo
- f) Drastica riduzione del flusso di cassa operativo accompagnato da un saldo netto di gestione negativo
- g) Autofinanziamento operativo negativo
- h) Oneri finanziari netti / margine operativo lordo > 30%
- i) Anomala crescita dei costi capitalizzati non giustificati da una dimostrabile crescita degli investimenti materiali ed aumento del volume di affari

**5. Anomalie gestionali**

- a) Perdita di membri della Direzione con responsabilità strategiche senza una loro sostituzione
- b) Perdita di mercati fondamentali, chi clienti chiave, di contratti di distribuzione, di concessione o di fornitura importanti
- c) Difficoltà con il personale



**CREDITIMPRESA SRL**

**SOLUZIONI CREDITI - Sistema EUROCOMPENS**

Milano, Via Cesare Lombroso 54 , 20137 – Tel. 02 54120317 – fax 02 55190727

**NEWS LETTER n. 76 del 31 marzo 2019 – [www.creditimpresa.it](http://www.creditimpresa.it)**

Direttore Responsabile: Stefano Taddei, E-mail prodotta in proprio ed inviata gratuitamente

Qualora non si desidera ricevere questa newsletter, si possono esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del codice della privacy

cliccando [creditimpresa@legalmail.it](mailto:creditimpresa@legalmail.it) e scrivendo **NON VOGLIO RICEVERLA**

- d) Scarsità di approvvigionamento di forniture importanti
- e) Comparsa di concorrenti di grande successo
- f) Elevati rischi di compliance (mancanza o carenza del modello organizzativo ex DLgs 231/2001)

**6. Anomalie Erariali**

- a) Mancato pagamento di imposte dirette, indirette, ritenute d'acconto per oltre un semestre
- b) Mancato pagamento di contributi previdenziali e premi assicurativi obbligatori per lavoratori dipendenti per oltre un semestre

**7. Anomalie da eventi pregiudizievoli**

- a) Iscrizioni di ipoteche giudiziarie, pegni e forme tecniche di prelazione su beni aziendali
- b) Decreti ingiuntivi ricevuti ed atti di cognitivi di avvio di azioni per il recupero dei crediti
- c) Protesto di assegni e cambiali
- d) Istanze di fallimento avanzate da creditori aziendali
- e) Default/fallimento dei garanti
- f) Intenzione della Direzione di liquidare l'impresa e di cessare l'attività

**LA NOVITA' PIU' INTERESSANTE è data dalla istituzione di un SISTEMA DI ALLERTA (prevenire è meglio che curare) per cui oltre allo stato di INSOLVENZA irreversibile, si configura uno stato di CRISI.**

**Se un debitore non è in grado di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni è INSOLVENTE (e si ricorre alla liquidazione giudiziale – ex fallimento - o concordato).**

**Se invece si ritiene che la massa debitoria possa essere sostenibile e vi siano prospettive di continuità aziendale per l'esercizio in corso, allora si può gestire la CRISI, allora si può ricorrere all'allerta ed alla composizione assistita della crisi.**

**Quando una impresa manifesta problematiche patrimoniali, economiche o finanziarie ?**

Dallo schema soprariportato, l'anomalia principale è quando l'azienda NON FA FEDE puntualmente ai propri impegni (scadenze superiori a 120 giorni per i fornitori, e debiti per retribuzioni superiori a 60 giorni, anche per metà importo). Quando vi è un progressivo depauperamento del capitale, anche per effetto di risultati di bilancio di esercizio negativi, dalla crisi si passa velocemente all'insolvenza.

Un oculato Amministratore deve individuare le cause e procedere celermente con i necessari interventi. FOLLIA E' FARE SEMPRE LA STESSA COSA SPERANDO IN RISULTATI DIVERSI.



# CREDITIMPRESA SRL

## SOLUZIONI CREDITI - Sistema EUROCOMPENS

Milano, Via Cesare Lombroso 54 , 20137 – Tel. 02 54120317 – fax 02 55190727

NEWS LETTER n. 76 del 31 marzo 2019 – [www.creditimpresa.it](http://www.creditimpresa.it)

Direttore Responsabile: Stefano Taddei, E-mail prodotta in proprio ed inviata gratuitamente

Qualora non si desidera ricevere questa newsletter, si possono esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del codice della privacy

cliccando [creditimpresa@legalmail.it](mailto:creditimpresa@legalmail.it) e scrivendo **NON VOGLIO RICEVERLA**

### SEGNALAZIONI "CATTIVI PAGATORI"

| Banche, finanziarie, società di leasing, società di factoring | SIC<br>Sistemi Informazione Creditizia                           | C.R.<br>Centrale Rischi Bankit   | CAI<br>Centrale Allarme Interbancaria | Registro Informativo<br>PROTESTI |
|---|--|--|---------------------------------------|----------------------------------|
| RICHIESTA FINANZIAMENTO                                       | 6 mesi   | 1 <sup>a</sup> informazione<br>fino a 36 mesi indietro                 |                                       |                                  |
| RIFIUTO o RINUNCIA  | 1 mese   |  |                                       |                                  |
| ACCORDATO   | qualsiasi importo  | pari o superiore a<br>30.000 euro                                      |                                       |                                  |
| morosità 2 rate o 2 mesi,<br>poi sanate                       | 12 mesi<br>dalla regolarizzazione                                | SCONFINAMENTI  |                                       |                                  |
| morosità oltre 2 rate/mesi<br>poi sanate                      | 24 mesi<br>dalla regolarizzazione                                | SCONFINAMENTI  |                                       |                                  |
| morosità NON sanate   | 36 mesi<br>dalla scadenza contratto o<br>da ultimo aggiornamento | SCONFINAMENTI<br>superiori a 90 giorni<br>passano a Sofferenze         |                                       |                                  |
| SOFFERENZE (dubbi esiti)                                      |  | qualsiasi importo  |                                       |                                  |
| Sofferenze estinte  |  | dal mese successivo,<br>salvo 1 <sup>a</sup> informazione<br>(36 mesi) |                                       |                                  |
| ASSEGNI IMPAGATI o PROTESTATI                                 |  |  |                                       | 5 anni                           |
| CARTE CREDITO RITIRATE  |  |  | 5 anni                                |                                  |

Con l'ultimo aggiornamento (18°) del gennaio 2019 alla circolare n. 139 del 11 febbraio 1991 la Centrale Rischi della Banca d'Italia indica quando si attiverà la CESSAZIONE DELLA SEGNALAZIONE alla Centrale Rischi:

- il credito viene rimborsato dal debitore o da terzi, anche a seguito di accordo transattivo liberatorio, di concordato preventivo o di concordato fallimentare remissorio; rimborsi parziali del credito comportano una corrispondente riduzione dell'importo segnalato;
- il credito viene ceduto a terzi (l'obbligo di segnalazione ricade sul cessionario, se intermediario)
- i competenti Organi aziendali, con specifica delibera, hanno preso definitivamente atto della irrecuperabilità dell'intero credito oppure rinunciato ad avviare o proseguire gli atti di recupero;
- il credito è interamente prescritto (art. 2934 del Codice Civile). La diffida stragiudiziale del debitore, volta ad ottenere la prescrizione, non comporta necessariamente la cessazione della segnalazione, qualora l'intermediario non concordi.
- Il credito è stato oggetto di esdebitazione (art. 142 Legge Fallimentare)